

Segue annotazione che l' 11 Giugno fu data simile facoltà a Giovanni Badoaro dott. cav. oratore presso il detto re.

**146.** — 1521, Maggio 3. — c. 125 (135) t.º — Istrumento in cui si dichiara che — accusando l'imperatore Carlo V la Signoria di Venezia di non avere eseguito regolarmente i pagamenti dovutigli in forza del n. 84 e di aver turbato il pacifico possesso dei luoghi da lui occupati; esposte lungamente tali accuse e le opposizioni lor fatte dalla Signoria — il plenipotenziario imperiale nominato nell'allegato A e quello di Venezia mentovato nell'allegato B pattuirono: Mantenuto in vigore il trattato allegato A del n. 84, Venezia pagherà tosto in mano di Jacopo Villiger tesoriere imperiale in Augusta i 20000 ducati scaduti in Settembre 1520. La parte dei redditi degli esuli da pagarsi dalla republica resta liquidata in 18000 ducati da sborsare in tre anni (6000 l'uno) in mano di Jacopo Banissi in Trento. Durante il presente Venezia si asterrà da ogni ingerenza in Gradisca, Marano, Botenstein e Ampezzo, posseduti dall'imperatore; in Farra a Villanova, Mossa presso Gradisca, Porpeto *citra aquam*, Chiarisacco, S. Gervasio, Gonars, Campomolle, Rivarotta, già appartenenti a Marano; nel castello di Porpeto con *suburbio* e mezza villa, a Ortegnano, Fauglis, Villanova, S. Giorgio, Nogaro e Carlino; in Monastero di Cervignano, a Terzo e S. Martino, appartenenti al monastero di Aquileia; in Ruda e Visco, Villa Vicentina e S. Nicolò di Levada, Fiumicello, Aiello, Topogliano, Joannis, S. Vito di Crauglio; nella città di Aquileia, salvi i diritti del patriarca dovunque; nel castello di Zuino, nella villa di Formello, nella rocca di Tolmino e nella porta di Plez, colle ville annesse, possedute prima e dopo la tregua dall'imperatore. Gli altri luoghi del Friuli in contestazione, stati di Venezia prima della guerra e non aggiudicati all'imperatore durante la tregua, restino a quella con Pordeone, Belgrado, Castelnuovo e Codroipo, salvi i diritti dei vassalli. Pei luoghi dell'Istria ed altri, si osservi il disposto del mentovato trattato. I beni privati dei sudditi d'una delle parti posti nei domini dell'altra restino tranquillamente ai proprietari, con obbligo a questi di sottostare alle comuni prestazioni verso il principe territoriale, che non dovranno essere aggravate per loro soli. Dopo la ratificazione questi patti saranno publicati in Trento, Rovereto, Verona, Vicenza, Udine, Gorizia, Marano, Trieste e Capodistria (v. n. 147 e 148).

Fatto in Worms. — Sottoscritto dai due plenipotenziari. — Atti Filippo Nicola not. imp.

ALLEGATO A: 1521, Febbraio 2. — Carlo V eletto imperatore ecc. fa sapere di aver dato facoltà a Mercurino di Gattinara dott. in ambe, cav. e suo gran cancelliere, di negoziare e concludere col plenipotenziario di Venezia, un accordo relativo alle questioni vertenti fra i due potentati.

Data in Worms. — Sottoscritto dall'imperatore e munito del suo sigillo.

ALLEGATO B: 1520, ind. X, Gennaio 26 (m. v.). — Sindicato con cui il doge Leonardo Loredano dà facoltà a Francesco Cornaro cav. di trattare e concludere coll'imperatore Carlo V un accordo come sopra.

Dato nel palazzo duc. di Venezia.